(in)GIUSTIZIA
Parola alla Difesa

CAMERA PENALE DI COSENZA
"Avvocato Fausto Gullo"

Sabato 14 dicembre 2024 - Anno I - Numero 0 - Direttore Responsabile: avv. Antonio Sanvito

RIVISTA EDITA DALLA CAMERA PENALE DI COSENZA *"AVVOCATO FAUSTO GULLO"*

Redazione: avvocati Alessandra Adamo, Valentina Spizzirri, Domenico Caputo, Angelo Nicotera, Gabriele Posteraro, Pietro Sammarco, Sergio Sangiovanni, Francesco Santelli, Roberto Le Pera.

Comitato Scientifico: prof.ssa Maristella Amisano, prof. Ugo Adamo, prof. Domenico Bilotti, prof. Giampiero Calabrò, prof. avv. Claudio De Luca, prof. avv. Alessandro Diddi, prof. avv. Vincenzo Ferrari, prof. avv. Giovanni Maria Flora, prof. avv. Oliviero Mazza, prof. avv. Flavio Vincenzo Ponte, prof. avv. Renato Rolli, avv. Ornella Nucci, avv. Antonio Baffa, avv. Vincenzo Belvedere, avv. Sergio Calabrese, avv. Nicola Carratelli, avv. Giuseppe Falcone, avv. Marcello Manna, avv. Oreste Morcavallo, avv. Maurizio Nucci, avv. Pietro Perugini, avv. Pierluigi Pugliese.

Nasce "(in)Giustizia. Parola alla Difesa"

UNA NUOVA VOCE NEL DIBATTITO GIURIDICO PENALE

avv. Antonio Sanvito

In un panorama giuridico vivo e vivace, in costante evoluzione, che richiede un'incessante analisi critica, vede la luce "(in)Giustizia" una rivista dedicata al diritto penale, sostanziale e processuale che si propone come punto di riferimento per chi desidera approfondire le tematiche più attuali e dibattute.
(in)Giustizia - pensata con l'ambizione di offrire un contributo a questo dibattito, fornendo un'analisi dei temi più attuali e controversi - si pone e pone numerosi interrogativi nell'ambito dell'attuale complessità del sistema normativo e dell'evoluzione del concetto di giustizia e sulle crescenti disuguaglianze economiche e sociali.
Ed invero, in un contesto sociale sempre più stratificato e dinamico, caratterizzato da marcate disuguaglianze sociali ed economiche, che inficiano profondamente l'applicazione delle norme giuridiche, quali sono i fattori che influenzano l'accesso alla giustizia e come garantire un accesso ed un trattamento equo a tutte e tutti i consociati?
Non solo, in un mondo in continua evoluzione, in cui anche la nozione di giustizia - un tempo considerata universale, naturale e, per alcuni versi, immutabile - è oggetto di un dibattito ampio, articolato ed anche aspro, quali sono i nuovi paradigmi della giustizia penale?
"(in)Giustizia", attraverso questi interrogativi, propone di offrire uno spazio di confronto e di dibattito, aperto a chi desidera partecipare e contribuire ad un'analisi dei temi trattati, con un approccio multidisciplinare che coinvolgerà esperti di diverse discipline (sociologia, psicologia, economia), al fine di offrire una visione il più possibile ampia, completa ed articolata dei fenomeni criminali ed al contempo un dibattito aperto, pluralista e costruttivo, che incoraggi il confronto tra diverse posizioni e favorisca lo sviluppo di nuove idee.
Ed il numero zero della rivista ha l'onore di iniziare, con gli scritti dell'avv. Francesco Petrelli, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, del prof. avv. Giovanni Maria Flora e del prof. avv. Oliviero Mazza, il tutto rifinito e sublimato dagli interventi dell'avv. Roberto Le Pera, Presidente della Camera penale di Cosenza, del compianto avv. Antonio Feraco, già Presidente onorario e Presidente del Comitato Scientifico della stessa Camera penale, e dall'indirizzo di saluto, di forma e di sostanza, dell'avv. Ornella Nucci, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.
Il numero zero ha preso forma, lo ammetto, in maniera spontanea con scritti che, visionati nel loro complesso, si sono tra di loro incastrati, completati, per cui l'avv. Antonio Feraco, persona e professionista di elevato spessore umano e culturale, che, purtroppo, veniva a mancare pochi giorni dopo aver consegnato il suo lavoro, ci illumina sul significato, quasi dimenticato, dell'Arringa, quale discorso di notevole ampiezza ed impegno oratorio svolto dall'avvocato, nella sua qualità e ruolo di "custode dei diritti del suo patrocinato", "in difesa dell'uomo" certamente e, di più, "dei diritti che a quest'uomo competono".
Ritornano in mente le arringhe dei "Principi dei Fori", con le loro argomentazioni ampie ed impegnative, ed il silenzio, improvviso, che pervadeva l'aula quando prendevano la parola per svolgere le loro Arringhe.
Certamente erano altri tempi ed oggi il discorso "ampio dal notevole impegno oratorio", deve fare i conti con i ruoli costantemente intasati ed accade, oramai insistentemente, che si richieda, durante le udienze, una sempre maggiore limitazione dell'oralità - "una sintesi sempre più ... sintetica", scriveva e protestava, giustamente, giorni addietro la Camera Penale di Cosenza - nonostante l'importanza di una Arringa "ampia e dal notevole impegno oratorio" a discapito del ruolo e del fine dell'avvocatura, quale custode dei diritti del suo patrocinato.

segue a pag.2



... ... la Toga: uguale per tutti nelle aule, riduce, chi la indossa, ad essere a difesa del diritto, senza distinzione di posizione nell'aula, quale impegno costituzionale di chi è Magistrato e di chi è Difensore

avv. Piero Carbone "La Toga di Luigi Gullo"

La storia, anche recente, della Camera Penale di Cosenza: gli Avvocati Luigi CRIBARI, Niny FERACO, Fausto GULLO, Luigi GULLO, Giuseppe MAZZOTTA, Orlando MAZZOTTA, Tommaso SORRENTINO

L'ARRINGA
avv. Antonio Feraco
Presidente del Comitato Scientifico Camera Penale di Cosenza
segue a pag.3

LETTERA APERTA AL SINDACO DI COSENZA
avv. Roberto Le Pera
Presidente della Camera Penale di Cosenza
segue a pag.4

LA "CALABRIA GIUDIZIARIA": IL COLLASSO DELLO STATO DI DIRITTO
avv. Roberto Le Pera
Presidente della Camera Penale di Cosenza
segue a pag.4

COLLEGHI, RIALZIAMO LA TESTA
avv. Ornella Nucci
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza
segue a pag.5

L'INDIPENDENZA E IL DIFENSORE
avv. Francesco Petrelli
Presidente dell' Unione Camere Penali Italiane
segue a pag.6

IL PROCESSO PENALE DEL NEMICO: DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ALLA RIFORMA CARTABIA
prof. avv. Oliviero Mazza
Ordinario di Procedura Penale Università degli Studi Milano-Bicocca, Direttivo del Centro studi "Aldo Marongiu" dell'Unione Camere Penali Italiane
segue a pag.7

L'ILLUSIONE PENALISTICA DELLA LEGGE CARTABIA
prof. avv. Giovanni Maria Flora
Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Firenze, Direttivo del Centro Studi "Aldo Marongiu" dell'Unione Camere Penali Italiane
segue a pag.8

Nasce "(in)Giustizia, Parola alla Difesa"

UNA NUOVA VOCE NEL DIBATTITO GIURIDICO PENALE

avv. Antonio Sanvito



Apprezzo molto, in tale contesto, l'autocritica espressa dalla Presidente Ornella Nucci, laddove elenca, per difetto, i tanti errori commessi dall'Avvocatura, compreso l'aver abdicato a terzi la difesa della "dignità della nostra Professione!" ed esorta con sollecitudine ed unità di intenti a: "Rialziamo la testa! Perché quella odierna non è la Professione che abbiamo scelto".

Mi colpisce -in questo incastro perfetto, che contraddistingue il numero zero- il rimprovero all'avvocatura, da parte della Presidente Nucci, per non aver saputo "pretendere che i processi si celebrassero nelle Aule di Giustizia, invece che in tv, anticipati da chiassose conferenze stampa, e con l'ormai sistematico apporto di imbarazzanti esperti e tuttologi" ed il campanello di allarme, segnalato dal Presidente Roberto Le Pera, secondo il quale "Fin quando il processo penale costituirà la gogna della piazza e sino a quando la politica avrà come obiettivo seguire la folla anziché cercare di istruirla sarà difficile restituire -al processo stesso- natura e scopi che la Costituzione gli aveva riservato", perché la giustizia invocata dalla "Folla", che pretende un colpevole ancor prima del processo, che preferisce la giustizia del popolo alla giustizia del giudice ed invoca la giustizia del popolo e non in nome del popolo, mortifica la nostra costituzione e non potrà mai ambire al nostro concetto di "GIUSTIZIA".

Scuote, ancora più profondamente, la cruda e reale analisi del prof. avv. Giovanni Maria Flora il quale ci illustra l'attuale momento storico come "il trionfo del diritto penale totalmente carcerarocentrico", ammantato dalla "maschera soave della riforma Cartabia (che) disvela il suo retrostante cinico volto".

Sì, perché pensavamo, speravamo che la riforma fosse un mutamento, fors'anche, ideologico, ma soprattutto di natura ideale, che comprendesse un approccio non solo diverso, ma anche nuovo nei confronti del concetto di pena.

Ed, invece, quando si immagina che il peggio sia già arrivato e che le limitazioni all'oralità del processo penale siano il confine massimo raggiungibile, ecco sopraggiungere un nuovo sistema che consiglia di evitare il processo e da qui "L'illusione penalistica della Legge Cartabia" del prof. avv. Giovanni Maria Flora.

Quello che accade oggi è il frutto di scelte remote e lo spiega il prof. avv. Oliviero Mazza soffermandosi "sul filo rosso che unisce la legislazione emergenziale della fine del secolo scorso, l'introduzione di un regime processuale differenziato per i reati di criminalità organizzata e l'efficientismo autoimposto dal PNRR" e su quelli che definisce i punti di contatto tra "la nuova procedura penale del nemico" ed "il processo "di lotta" alla criminalità organizzata".

Ciò che sconcerta, ma non meraviglia, sono le ulteriori considerazioni, del prof. avv. Oliviero Mazza, sulle disfunzioni derivanti dalla "forza espansiva del processo per tipo d'autore (che) ha ben presto rotto gli argini della presunta eccezionalità, diffondendosi come una metastasi" nel nostro codice di rito.

E ciò dimostra, ancora una volta, che ogni eccezione, "ogni cedimento in ordine a regole e principi di garanzia è destinato prima o poi a divenire il modello per ulteriori riforme dello stesso segno".

Il prof. avv. Oliviero Mazza introduce ed analizza il tema del cd. processo penale del nemico, che la riforma Cartabia ha sublimato, purtroppo in negativo, atteso che "L'imputato che ambisca ad esercitare i suoi diritti fondamentali è nemico dell'efficienza, sul presupposto ideologico che il processo più efficiente è quello che non si celebra".

E chi potrebbe, più di tutti, interferire in questa in(e)voluzione?

L'avvocato, il difensore, quale, come ricordavamo prima, "custode dei diritti del suo patrocinato".

Per cui ben venga l'attentato alla dipendenza dell'avvocato, la confusione di ruoli tra difeso e difensore, il voler trasmettere sull'avvocato il risentimento dell'intera collettività per il reato commesso dal suo assistito.

"L'indipendenza con la quale l'avvocato svolge la propria attività ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti", scrive l'avv. Francesco Petrelli, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, ed è, allo stesso tempo, "la necessaria formula della sua riabilitazione".

Splendide le conclusioni del Presidente Petrelli: l'avvocatura lavora, con la sua "cultura minoritaria" di custode dei diritti e delle garanzie dei cittadini, "per conquistare … lo spazio che gli compete all'interno di un moderno stato di diritto".

Il numero zero, infine, si arricchisce di una lettera aperta indirizzata al Sindaco P.T. di Cosenza, noto ed apprezzato Avvocato (penalista) del Foro Bruzio, al quale il Presidente avv. Roberto Le Pera si rivolge affinché intervenga per porre rimedio, con i *poteri attribuiti dalla legislazione in materia, alla privazione di un "Palazzo di giustizia in cui esercitare piena giurisdizione".*

Accade, infatti, che il processo volgarmente denominato "Reset", di competenza del Tribunale di Cosenza, non si può celebrare presso la sede naturale per l'indisponibilità di "aule protette", per cui le udienze si sono tenute prima in Lamezia Terme, presso l'aula cd. bunker che, a seguito dell'alluvione di ottobre, abbiamo scoperto essere pericolosissima, ed oggi presso la fatiscente aula cd. bunker di Castrovillari.

Il lettore avrà modo di valutare il grido di allarme, che condivido, lanciato dall'avv. Roberto Le Pera e mi chiedo, innanzitutto, cosa sia cambiato, in termini di sicurezza, rispetto a qualche anno addietro quando a Cosenza si sono celebrati altri importanti processi, per complessità, numero di imputati e, conseguente, numero di difensori.

Ciò che, però, davvero non riesco a comprendere è il motivo che spinge i rappresentanti degli uffici giudiziari interessati a rifiutare ogni colloquio e confronto con l'avvocatura, ma non (soltanto) perché facciamo parte del sistema giustizia, ma soprattutto perché è evidente che la privazione di un "Palazzo di giustizia in cui esercitare piena giurisdizione" arreca enormi disagi a tutti con palese pregiudizio del principio del giusto processo.

Come direttore, di questa nuova iniziativa, desidero esprimere un sentito ringraziamento a chi vorrà onorarci della sua collaborazione, offrendo il proprio contributo scientifico e culturale, ed un caloroso benvenuto a tutte le lettrici ed a tutti i lettori che vorranno accompagnarci in questo percorso di approfondimento e riflessione sul diritto penale.

L'ARRINGA

avv. Antonio Feraco



Uno dei segmenti più importanti del processo penale è l'arringa. Che significa arringa? "Discorso tenuto in pubblico, sempre di una certa ampiezza e di notevole impegno oratorio. In particolare: discorso pronunciato da un avvocato in Tribunale in difesa di una parte"! Questa è la definizione che ne dà uno dei vocabolari (26 volumi) migliori del mondo. "Ampiezza", "in difesa": il primo concetto offre non solo una dimensione quantitativa dell'arringa, ma ne sottolinea la qualità: lo spazio del discorso, il secondo si riferisce al ruolo, alla funzione dell'avvocato custode del diritto del cittadino patrocinato. Come nasce? Come si sviluppa un'arringa? Il punto di riferimento è la logica, la valutazione critica, cioè, dell'efficacia di un ragionamento, della congruità delle argomentazioni e della forza persuasiva della consequenzialità dell'analisi. E la logica impone una premessa ed una conclusione. Innanzitutto, l'arringa nasce dalla lettura e dallo studio del processo, dall'individuazione, che è momento essenziale, di tutto ciò che da intuibile o intuito, può evolversi in certezza. L'arringa si sviluppa con l'operazione interpretativa che l'avvocato compie dapprima della struttura e della storia del processo. E' oggetto di verifica la quantità di elementi che si aggiungono all'accaduto, e per la consumazione di un reato deve essere oggetto di verifica il passaggio del processo da una fase all'altra: il tempo, il modo, come sono state compiute le indagini, come giunge al tratto finale che è il dibattimento. E l'operazione interpretativa raggiunge il suo culmine quando l'arringa stessa investe il fatto, il perché di "quel" fatto, l'evento prodotto e compiuto. Badate: perché il discorso del "Pubblico Ministero" si chiama "requisitoria"? Perchè descrive. Descrive l'avvenimento, descrive la norma che va applicata e lo fa perché rappresenta lo Stato, è lo Stato, è delegato dal legislatore, da colui che ha creato e posto la norma; l'avvocato interpreta il fatto, penetra la norma ed ha il dovere di chiedersi e spiegare l'origine di quel fatto, di presentare in forma logica tutto ciò che è polemica democratica nei riguardi del potere dello Stato. Attenti! Non sto operando una "deminutio" quando affermo che l'accusa descrive ed il difensore, invece, interpreta. Entrambe le tesi presuppongono enormi difficoltà ed è essenziale non confondere quanto dico con l'eloquenza e l'oratoria che sono questioni diverse. Il rapporto tra eloquenza ed oratoria è un rapporto da "genus" a "species", poiché la prima è l'arte di esprimere il proprio pensiero nella forma più adatta alla persuasione (ricordate il Croce: l'arte consiste nell'intuizione e nella sintesi combinate insieme), la seconda è l'arte o tecnica del parlare in pubblico in determinate circostanze della vita sociale, in modo convincente e commisurato ai fini che si intendono raggiungere (l'arringa). L'eloquenza è un modo, una forma, l'oratoria è oratoria politica, giudiziaria, forense: si estrinseca, cioè, in compartimenti particolari. L'avvocato con l'arringa può essere eloquente, oratore deve esserlo (perché ha un fine). Nel preparare un'arringa ci si appresta ad esprimere un linguaggio che esplicita tecnica, sensazioni, sentimenti; è l'eterno affascinante duello tra razionalità ed emozioni.

Come si sa, esistono avvocati che prediligono l'analisi, altri che prediligono la sintesi: oltre a modi di essere e di porsi si tratta di diverse tecniche difensive, ma l'obiettivo è e rimane unico: persuadere con argomentazioni plausibili e aderenti a quanto vi è nel processo e avvalersi in maniera totalmente scevra di inutili orpelli, della parola che nell'arringa è simbolo, più correttamente, filosofia del simbolo, che indica ed esprime la presa di coscienza di un momento di grande tensione morale in difesa dell'uomo certamente e, di più, dei diritti che a quest'uomo competono. E c'è un problema importante, forse il più importante: bisogna conoscere chi si difende per potere avere se non la certezza, almeno un'altissima probabilità che il Giudice sappia chi giudica: l'imputato, il più delle volte, risulta essere il viandante del processo, il numero di un fascicolo, che presto sarà dimenticato e l'arringa può e deve essere mezzo per far conoscere l'uomo oggetto del giudizio, l'ambiente dal quale proviene, il contesto in cui ha vissuto, la famiglia, se c'è, nella quale si è formato, la trappola nella quale è caduto. Ed è un altro aspetto dell'arringa che è sintesi di politica, di diritto, di scienza antropologica, è metodo di indagine, di ricerca e di conclusive veridicità. Lettura, studio, metabolizzazione del processo che si va a celebrare ed ecco l'arringa. E vi sono altre questioni di notevole spessore, proviamo a codificare ancora: c'è l'arringa in fatto, l'arringa in diritto, in fatto e diritto, l'arringa in un processo indiziario. Il fatto deve intendersi come ciò che risulta storicamente avvenuto, con le sue modalità e con le sue caratteristiche. Discutere in fatto significa prospettarlo nell'ambito di una categoria generale che è quella del fatto descritto dalla norma incriminatrice. Vanno colte le discrasie tra la storicizzazione dell'azione ed il paradigma fissato dal legislatore, per porre al Giudice la soluzione di un dilemma, che è quello che un fatto considerato genericamente ed oggettivamente antigiuridico può non esserlo alla luce delle intenzioni, dei propositi, della volontà del soggetto agente. I punti cardinali per l'arringa in diritto sono due: naturalmente parlo in generale, al di là del processo e del fatto specifici: la causalità e la colpevolezza. A monte esiste la dogmatica della norma contestata, ma va affermato, con un notevole quoziente di certezza, che in diritto si discute delle relazioni giuridiche che possono intercedere fra l'agente ed il fatto alla luce dei principi costituzionali, di diritto penale, alla luce di quel procedimento logico e razionale costituito dal capire, dal ragionare, dal valutare. E' superfluo parlare dell'arringa in fatto ed in diritto per le considerazioni svolte. E l'arringa in un processo indiziario? Sfugge anche al tentativo più semplice di darne una definizione. Si parla di un'ombra, l'ombra del sospetto, delle ipotesi, l'ombra della congettura, ma soprattutto si parla di un processo che di per sé è un 'ombra. L'arringa nel processo indiziario rischia di essere uno sforzo interpretativo di canoni filosofici o di metodologie che vanno al di là del diritto e della terribile realtà del processo. Per finire impieghiamo un po' di tempo ancora per la parte che riguarda il contenuto emotivo dell'arringa. Se l'arringa dovesse essere solo un fatto tecnico, l'avvocatura penale potrebbe essere un non-senso: l'arringa è passione, è stato d'animo. È sofferenza. È anche esaltazione , calore, fatica ed è cultura, cultura dei valori, della libertà, cultura dell'uomo, cultura della giustizia, quella Giustizia che secondo Platone rappresenta la sintesi di tutte le altre virtù. I due nemici mortali dell'arringa sono la vanità e la ripetitività, sono due strade che conducono all'innamoramento parossistico della propria tesi, di una mal supposta eleganza verbale che rimane mera esercitazione accademica che di solito non ha efficacia, per di più, annoia, con l'aggravante che non si difende l'assistito, ma si antepone a tutto, solo e soltanto la ribalta.

Lettera aperta al Sindaco di Cosenza:

UNA CITTÀ PRIVA DI UN PALAZZO DI GIUSTIZIA IN CUI ESERCITARE PIENA GIURISDIZIONE È SEGNO DELL'IMBARBARIMENTO CIVILE DI UN INTERO TERRITORIO

avv. Roberto Le Pera
Presidente della Camera Penale di Cosenza

La nascita della Rivista della Camera penale di Cosenza coincide con la notizia recentemente divulgata dall'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Cosenza: "nella sede giudiziaria di Cosenza non sono disponibili aule protette".
Un declino culturale e sociale, questo determinato dalla inagibilità di fatto del Palazzo di giustizia cittadino, che è la mortificazione di un intero territorio.
Il primo pensiero è rivolto a chi sta subendo i relativi effetti; tutte le parti e agli operatori della giustizia -imputati e parti civili, cancellieri, magistrati e avvocati- nei processi penali di competenza del Tribunale di Cosenza, in cui è richiesto il requisito delle "aule protette", sono umiliati dalla sottoposizione a un nomadismo giudiziario che non ha precedenti nella storia giudiziaria italiana: dapprima, trasferiti da Cosenza verso l'aula bunker di Lamezia Terme e, dopo l'inabissamento di questa "meravigliosa struttura" -nell'occasione solo fortunatamente non divenuta un cimitero- verso l'aula bunker di Castrovillari, in una sorta di questua giudiziaria di sedi "dell'ultima ora" pur di celebrarvi le udienze.
Ma di questa barbarie sociale stanno soffrendo, anche, tutti i Cittadini.
La città dei bruzi, un tempo ricordata per Bernardino Telesio, l'Accademia Cosentina, Fausto e Luigi Gullo, oggi scopre essere divenuta l'unica città italiana senza il proprio epicentro della legalita', SENZA UN PALAZZO DI GIUSTIZIA in cui esercitare giurisdizione nei processi penali in cui si richiede la sicurezza che ogni Tribunale deve istituzionalmente garantire.
Una città che è priva di un Palazzo di giustizia in cui esercitare pienamente la giurisdizione è segno di inarrestabile declino culturale, sociale e democratico
Questa barbarie sociale sta affliggendo la Città di Cosenza nella insopportabile, poiché non giustificabile, indifferenza delle Istituzioni e della Politica regionale e nazionale.
Ecco il senso di questa lettera aperta all'Avvocato Sindaco della Città di Cosenza, Franz Caruso, che ha sempre mostrato sensibilità nel coinvolgimento della comunità locale rispetto ai temi del diritto e dei diritti e alla cui Amministrazione si deve la nomina del primo Garante comunale dei diritti dei detenuti.
Al Primo Cittadino di Cosenza -il cui omonimo gruppo consiliare ha recentemente additato la privazione dell'esercizio della giurisdizione nel Tribunale di Cosenza quale sfregio alla storia prestigiosa della Città- l'Avvocatura penalista bruzia convintamente si rivolge affinché, nell'esercizio delle prerogative attribuitegli dall'articolo 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), intervenga efficacemente per porre fine alla situazione di grave degrado del territorio determinata dalla privazione, di fatto, del Palazzo di giustizia cittadino.
Al Primo Cittadino di Cosenza l'Avvocatura penalista cosentina rivolge istanza affinché, in forza delle prerogative conferitegli dall'articolo 54 co. 1 lett. c) dello stesso Tuel, dunque quale sovrintendente dell'ordine pubblico della Città di Cosenza, eserciti il potere di vigilanza proprio su quell'ordine pubblico che è logicamente compromesso da un Palazzo di giustizia cittadino che si scopre essere "senza aule protette".
Al Primo Cittadino di Cosenza l'Avvocatura penalista cosentina rimette, comunque, la responsabilità di tenere ogni forma di attività volta a sensibilizzare Istituzioni e Politica, regionale e nazionale, sinora disinteressate al diritto dei Cittadini Cosentini di vedere incondizionatamente esercitata la giurisdizione nel Palazzo di giustizia della Città.
L'Avvocatura penalista bruzia CHIEDE, così, al Primo Cittadino di Cosenza il proprio intervento istituzionale in una comune battaglia democratica a tutela dei diritti di tutti i Cittadini di Cosenza, dei diritti di una Comunità umiliata e mortificata dalla grave privazione, di fatto, del più importante avamposto di legalità sul territorio, il Palazzo di giustizia cittadino, in cui la dichiarata assenza di "aule protette" sta inficiando il pieno esercizio della giurisdizione.

La "Calabria Giudiziaria":

IL COLLASSO DELLO STATO DI DIRITTO

Parliamoci francamente: il diritto penale liberale, quale essenza del processo accusatorio, è morente.
Fin quando il processo penale costituirà la gogna della piazza e la politica avrà come obiettivo seguire la folla anziché cercare di istruirla sarà difficile restituire -al processo stesso- natura e scopi che la Costituzione gli aveva riservato.
Nella "Calabria giudiziaria" la dipartita del diritto penale liberale ha coinciso con l'inizio della stagione del maxiprocesso, che è divenuto una sorta di trattamento chemioterapico, il cui effetto è, però, la distruzione delle cellule sane del sistema processuale penale: i diritti e le garanzie costituzionali.
Un maxiprocesso che ha determinato e continua a produrre morti e feriti.
Che hanno precisi nomi.
Hanno il nome di aziende e patrimoni che, sequestrati per anni, sono restituiti in condizioni fallimentari.
Hanno il nome dei presunti innocenti che, nel maxiprocesso, subiscono una carcerazione preventiva che non è soltanto anticipazione di pena ma è negazione dei diritti: in Calabria, nel distretto di Catanzaro, dopo ogni operazione antimafia con centinaia di "catturati", le decisioni cautelari sono solitamente assunte da un unico collegio del riesame, tre giudici che, nelle poche ore previste dal nostro codice, devono decidere il destino cautelare di centinaia di indagati e centinaia o in alcuni casi migliaia di provvisorie incolpazioni.
Gli stessi giudici che ci chiedono espressamente di rinunciare all'oralità per consentire loro una decisione più serena.
Hanno il nome di tutti gli innocenti che, proprio a causa di questa giustizia collassata dai maxiprocessi, sono imprigionati e poi assolti da uno Stato che esprime la "Calabria giudiziaria" quale titolare e detentrice del vergognoso primato di ingiuste detenzioni in ambito nazionale: i distretti di Corte di appello di Catanzaro e Reggio Calabria hanno erogato, nel 2022, il 50% degli importi riconosciuti da tutte le Corti di appello d'Italia.
Hanno il nome dei magistrati e del personale degli uffici giudiziari del Tribunale di Cosenza e degli avvocati del foro bruzio che, da oltre un anno -nonostante gli appelli rivolti dai penalisti cosentini al Ministro Nordio, tutti inascoltati, e nonostante l'alacre sforzo di giudici e personale di cancelleria- sono costretti a "sopravvivere" in sezioni penali al collasso, poiché le "piante organiche" previste per legge sono inadatte innanzi allo sfacelo organizzativo determinato dai maxiprocessi.
Viene in mente il titolo del Congresso straordinario dell'Unione delle Camere penali di recente tenuto in Reggio Calabria: "Separare e riformare".
Provocatoriamente -neppure tanto- deve affermarsi che l'unica separazione veramente in atto è quella della "Calabria giudiziaria" dal resto d'Italia.
Cospicua parte della politica, sul tema delle derive incostituzionali del maxiprocesso, è dolosamente
sorda, succube di una folla e di una piazza che vuole altro: giustizia sommaria.
Per questo motivo, nel corso dei lavori congressuali di Reggio Calabria, la Camera penale di Cosenza ha chiesto che l'Unione delle Camere Penali trasformi l'attenzione -da sempre rivolta dalla stessa UCPI ai sensibili temi della "Calabria giudiziaria"- in un vero e proprio punto all'ordine del giorno dell'agenda politica dei penalisti italiani.
Nell'attesa, l'avvocatura penalista calabrese -che è avvocatura di resistenza- continuerà nell'impopolare tutela della presunzione di non colpevolezza e dei principi del giusto processo penale; sempre si frapporrà a quella parte della stampa e della politica giuridicamente incolta e incivile, che tenta di inoculare, nella folla e nella piazza, la barbara cultura della "avvocatura nemica".
Ai seguaci di questo "barbaro sentire", la Camera penale si rivolge apertamente: "A voi che, sordidamente, ne godete, ricordate che quando avranno colpito tutti gli Avvocati, non ci sarà nessuno a difendervi !"

di Roberto Le Pera

Colleghi,

RIALZIAMO LA TESTA

avv. Ornella Nucci



Cosa potrebbe scrivere – mi sono chiesta – la presidente dell'Ordine degli Avvocati, prima donna a rivestire questo ruolo per il prestigioso Foro bruzio, per il numero "zero" della rivista "(In)Giustizia" della Camera penale di Cosenza?

Dopo accurata riflessione, mi sono convinta che la mia, più che una critica verso gli altri "attori" della giurisdizione, ai quali non ho mai risparmiato il mio pensiero libero, sempre in difesa dell'Avvocatura, questa volta vorrà essere una sana autocritica.

L'Avvocatura, della quale rivendico con forza il rilievo costituzionale, se davvero vuole riconquistare quegli spazi che le competono e che gli altri "attori" della giurisdizione, lentamente ed inesorabilmente, hanno eroso a loro esclusivo vantaggio, deve chiedersi come e perché ciò sia potuto accadere e far sentire forte la propria voce. E, per fare ciò, però, deve essere credibile e coraggiosa.

Ci vuole un gran coraggio per ammettere che quella attuale è una deriva di estrema gravità, perché, a differenza di quegli anni d'oro, nei quali ha rappresentato con orgoglio la migliore classe dirigente, oggi l'Avvocatura sembra non suscitare più grandi simpatie, grazie all'ormai consueta campagna di disinformazione di chi – difficile dire se per ignoranza o in malafede - ci dipinge come lobby spietata (quali privilegi ed interessi difenderebbe l'Avvocatura?) e responsabile della malagiustizia.

Come se non fossimo proprio noi a subire le conseguenze nefaste di una giustizia malata e, ad alcune latitudini, persino negata!

Per anni ci siamo sentiti dire che eravamo i responsabili delle lungaggini dei processi o dell'aumento del contenzioso, considerato direttamente proporzionale al numero alto di avvocati in Italia, causa anche dello scadimento della qualità e della deontologia.

Tutte falsità, a mio parere, che, però, hanno portato i nostri illuminati parlamentari, tra i quali non brillano certo gli Avvocati, ad adottare provvedimenti, che, invece di tutelare l'Avvocatura ed il diritto alla difesa, pure costituzionalmente garantito, hanno prodotto, da una parte, la fuga dalla professione e, dall'altra, cum magno gaudio dei giudici, la quasi abolizione, per es., delle udienze in presenza. Grazie alla incompetenza dei nostri parlamentari, i quali non hanno, evidentemente, mai messo piede in un'austera Aula di Giustizia, l'eccezionalità delle udienze da remoto o a trattazione scritta, con le camere di consiglio da remoto, proprie dell'emergenza pandemica, oggi sono diventate la regola! Tanto che esistono Tribunali – non il nostro, per fortuna – dove, ormai, l'udienza civile in presenza non esiste più! E guai ad azzardarsi, dopo il decreto di trattazione scritta, a rappresentare la necessità di fissazione dell'udienza in presenza, che otto volte su dieci viene rigettata, perché, purtroppo, ad alcuni signori magistrati non interessa il confronto con gli avvocati.

Resistono – e meno male – le udienze penali! Ma si era provato ad attentare anche a quelle e, grazie al cielo, gli Avvocati penalisti sono energicamente insorti!

Ecco, la nostra colpa è quella di non essere insorti in maniera efficace, ogni qual volta abbiamo visto attentare alla nostra Professione.

Abbiamo sbagliato, per esempio, a prestarci a scrivere i verbali delle udienze civili, quando dovevamo pretendere che fossero i cancellieri a farlo! Oggi lo fanno direttamente i magistrati sui loro pc e noi... stiamo a guardare.

Abbiamo sbagliato a non denunciare negligenze, temendo ritorsioni.

Abbiamo sbagliato a non pretendere il rispetto delle tariffe professionali ed a non difenderle contro quei parlamentari che le hanno sempre più mortificate ed anche contro quelle Pubbliche Amministrazioni, che, dietro le mentite spoglie della trasparenza delle shortlist, hanno sempre imposto condizioni mortificanti.

Abbiamo sbagliato a non insorgere contro la nostra stessa governance, quando ci siamo accorti che le nostre rappresentanze, ordinistiche o parlamentari che fossero, non tutelavano i nostri interessi, ma le poltrone.

Abbiamo sbagliato a non esercitare con sufficiente rigore il potere disciplinare nei confronti di quegli iscritti meritevoli di sanzione, perché "erano colleghi".

Abbiamo sbagliato a consentire che chi ci, ha governato svendesse la nostra dignità.

Abbiamo sbagliato, ancora, a non saper pretendere che i processi si celebrassero nelle Aule di Giustizia, invece che in tv, anticipati da chiassose conferenze stampa e con l'ormai sistematico apporto di imbarazzanti esperti e tuttologi.

Abbiamo sbagliato, in definitiva, ad abdicare all'unica cosa che sappiamo fare: difendere la dignità della nostra Professione!

E, se non lo facciamo da soli, non possiamo certo pretendere che siano gli altri a difendere l'Avvocatura dagli innumerevoli ed ingiustificati attacchi dei quali è vittima.

E, allora, facciamo in modo che questo numero "zero" segni anche l'anno "zero".

Rialziamo la testa! Perché quella odierna non è la Professione che abbiamo scelto.

E perché ogni cittadino sappia che vale ancora la pena battersi per la funzione costituzionale del diritto alla difesa, senza che lo si debba comprendere quando, per qualche strano scherzo del destino, si rimane impigliati nelle maglie della cd "Giustizia", spesso capace di stritolare una vita umana.

Ma facciamolo uniti ed in fretta, perché non avremo certo tempi migliori, se dovessimo anche abdicare all'intelligenza artificiale. Anticipiamola! Governiamola! Ma non abdichiamo ad essa!

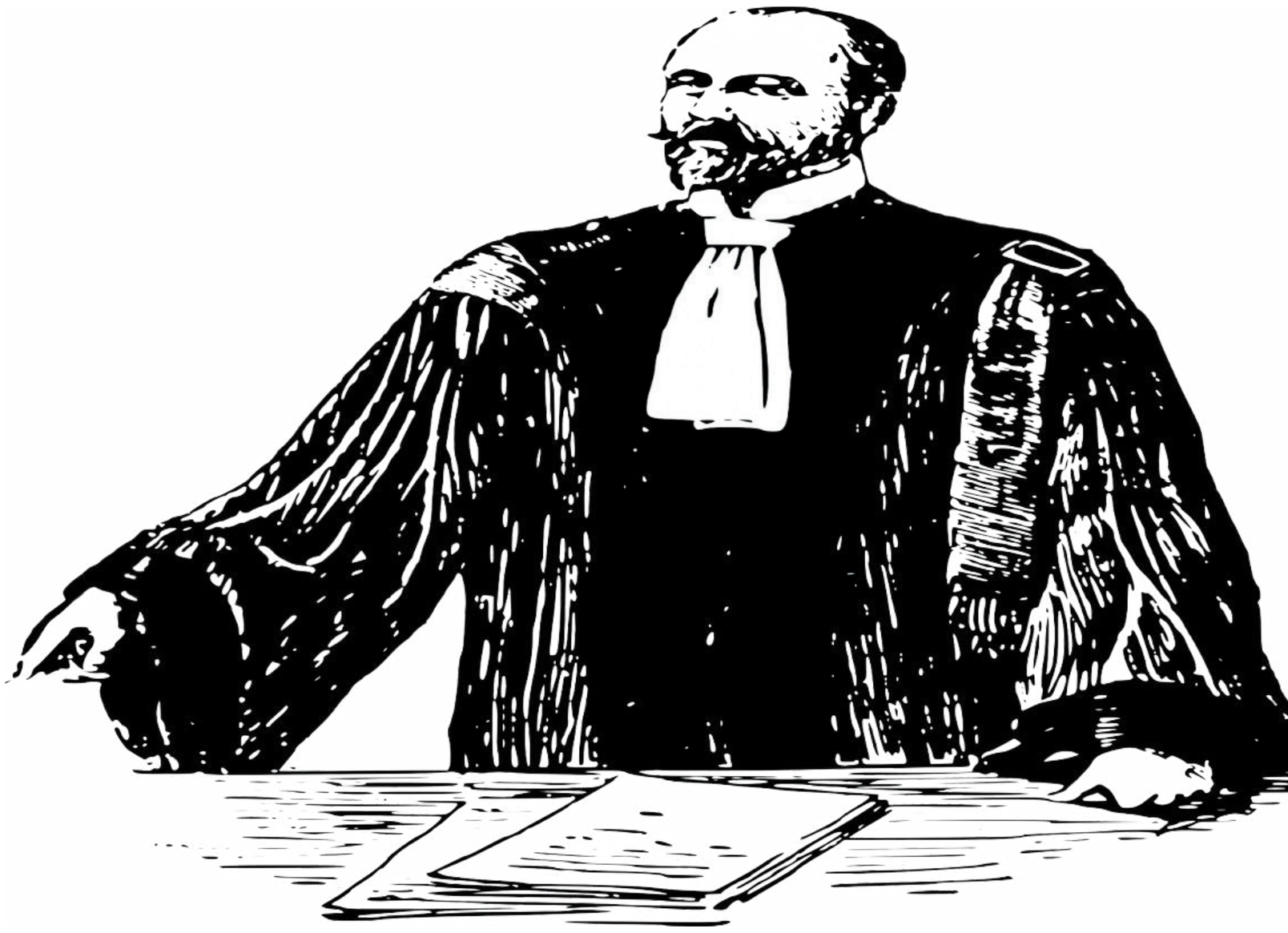
Io credo che il COA di Cosenza stia cercando di dare un segnale, ma credo anche che si possa fare molto, molto di più.

L'INDIPENDENZA E IL DIFENSORE

avv. Francesco Petrelli

1. Se si dovesse dire quale è il primo elemento connotativo dell'avvocato visto dalla collettività nella quale spende la propria attività professionale, è certamente quello della sua dipendenza dal vincolo fiduciario che lo lega al proprio cliente, e dunque al fatto o al reato che si attribuisce al proprio assistito. Ciascuna professione ed ogni mestiere lega inevitabilmente chi le esercita all'oggetto delle proprie cure e della sua techne (il medico al paziente, l'artigiano al suo prodotto, l'operaio alla catena di montaggio, l'architetto al progetto e al suo edificio ...), ma per nessuno di questi quel legame si pone di per sé come uno stigma. Per l'avvocato, il vincolo con l'assistito è al contrario fonte di una dipendenza malevola. Difendere l'accusato significa assumere su di sé il peso e la macchia dell'accusa. Secondo un pensiero magico risalente, il reato contamina non solo l'accusato ma anche chi difende dall'accusa (se è vera la radice di reato, da res, la cosa contamina chi se ne fa indebitamente portatore). Nel mito, Apollo, che davanti al primo tribunale dell'areopago difenderà Oreste, è al tempo stesso istigatore del matricidio (così in Eschilo, nelle Orestiadi), quasi a confermare questa "impossibile innocenza" dell'avvocato, la sua "impossibile indipendenza" dal delitto. Questa primordiale confusione di ruoli autore/difensore mostra una sua ineluttabile resistenza simbolica sovrapponendo la difesa dell'accusato alla difesa del reato.
Si tratta di una radice antropologicamente salda che si riverbera pericolosamente sulle vicende degli "avvocati minacciati" sulla rete e sui social quotidianamente. Ogni volta che nelle cronache giudiziarie assume rilievo un qualche crimine particolarmente odioso chi assuma la difesa dell'accusato diviene automaticamente oggetto di aggressioni fisiche e verbali, di minacce e di pubblica gogna. Paradossalmente la difesa tecnica dell'accusato appare nell'immaginario collettivo peggiore dello stesso reato. Sul difensore si concentra tutto lo stigma sociale ed il rancore che non può raggiungere l'autore del delitto, al quale il delitto può essere paradossalmente perdonato come gesto relegato al passato, alla sua consumazione non più cancellabile o obliterabile. Raggelata e neutralizzata nella sua fissità. Al contrario l'attività del difensore ravviva l'ingiustizia del reato: nel negare la responsabilità del proprio assistito o nel diminuirne la responsabilità, quest'ultimo fa rivivere l'onta della collettività ferita. L'avvocato non riesce ad affermare nella "rappresentazione sociale" del crimine la sua necessaria indipendenza. Qui l'avvocato soccombe. Visto da fuori.

2. L'indipendenza dell'avvocato risulta a ben vedere la necessaria formula della sua riabilitazione. L'indipendenza con la quale l'avvocato svolge la propria attività ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti (come già si legge nei diversi articoli della legge n. 247/2012).
L'indipendenza è il punto più alto della tensione fra l'attività del singolo professionista e il rilievo sociale che la stessa possiede quale strumento di tutela dei diritti del singolo consociato in uno stato democratico e quale ineguagliabile strumento di promozione e di conquista dei requisiti propri dello stato di diritto ove questo non sia ancora realizzato o dove esso sia in pericolo. Condizione di quella "effettività della tutela dei diritti" che è anche il riflesso inequivocabile dell'art. 3 della nostra Costituzione.
Ma nella "rappresentazione sociale" l'avvocato non riesce tuttora a conquistarsi questo spazio indispensabile, la sua necessaria rilevanza sociale, e resta spesso schiacciato in quella dimensione non solo mercenaria ma, peggio ancora, di identificazione con il reato.
La rappresentazione sociale agisce infatti come sostitutiva della realtà. Data come un fatto reale questa identificazione proiettiva produce quesiti sociali abnormi: "come può una donna difendere l'autore di un reato di genere?". "Come può un titolare di cattedra difendere un assassino" ... L'indipendenza, deontologicamente proclamata come precondizione dell'agire dell'avvocato per l'esercizio universale del diritto di difesa, si torce invece all'interno delle collettività post-moderne e populisticamente disintermediate in una dipendenza senza scampo. Non solo il difensore sarebbe non credibile perché portatore di interessi di parte, ma quest'ultimo diviene anche indistinguibile dalla parte che assiste. Non difende più il diritto e la legge nella persona dell'accusato, ma difende il delitto contro la legge e contro il diritto: questo "diritto penale del nemico" finisce con il trasformare infatti l'avvocato, da baluardo delle garanzie costituzionali in un responsabile di atti di "intelligenza con il nemico". Ma nel mare delle nuove ed impreviste contraddizioni della post-modernità, l'avvocatura attraversa senza vittimismi anche questa tempesta perfetta perché è consapevole di non aver mai coltivato interessi corporativi e spazi di autoreferenzialità, né di aver celebrato la cultura minoritaria - all'interno della quale spesso si muove - come uno sterile fine, ma sempre come un mezzo attraverso il quale confrontarsi con la realtà per conquistare ai diritti e alle garanzie del cittadino lo spazio che gli compete all'interno di un moderno stato di diritto.



Il processo penale del nemico:

DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ALLA RIFORMA CARTABIA

prof. avv. Oliviero Mazza

Di fronte al variegato quadro della premialità processuale generosamente dispensata dalla riforma Cartabia, l'interprete non può limitarsi alla mera considerazione esegetica delle nuove disposizioni, ma deve interrogarsi sul loro significato e sulla funzione che assumono all'interno del sempre più complesso sistema penale. C'è un filo rosso che unisce la legislazione emergenziale della fine del secolo scorso, l'introduzione di un regime processuale differenziato per i reati di criminalità organizzata e l'efficientismo autoimposto dal PNRR. Per cogliere questo legame apparentemente eccentrico bisogna affondare le sonde ermeneutiche oltre il combinato disposto delle nuove norme. La traiettoria intrapresa si delinea solo guardando la riforma in filigrana e nel suo insieme. Non siamo, infatti, in presenza di un'estensione quantitativa della premialità, connotato già presente nel sistema, non mutano solo le dimensioni del fenomeno, ma entra in gioco un profilo qualitativo e valoriale, una diversa direzione finalistica che ho già definito il processo penale del nemico.

Il nemico, infatti, non si combatte solo con l'asprezza della repressione penale, come avvenuto in passato e come tutt'ora avviene nel percorso del doppio binario tanto processuale quanto penitenziario.

Anche la desistenza premiata spinge a comportamenti remissivi che conseguono perfettamente l'obiettivo di una riforma disarmante nella sua prospettiva economico-aziendalistica. L'imputato che ambisca ad esercitare i suoi diritti fondamentali è nemico dell'efficienza, sul presupposto ideologico che il processo più efficiente è quello che non si celebra. Da qui la nuova procedura penale del nemico che presenta interessanti punti di contatto con il processo "di lotta" alla criminalità organizzata.Per il legislatore efficientista la materia penale è ridotta a un conflitto interindividuale, anche quando vede protagonista lo Stato, che si risolve spingendo l'imputato a comportamenti successivi al reato, ma specularmente antitetici rispetto a quelli puniti, il tutto condito da un profilo morale sempre più pervasivo che va addirittura oltre la pura resipiscenza, come dimostra la contestuale introduzione della giustizia riparativa. L'attenuazione o l'esclusione della responsabilità si prospettano così in conseguenza del ravvedimento e della desistenza che operano in modo sinergico quali alternative alla difesa. Apparati scenici inediti in cui l'imputato non è più posto dinanzi a libere scelte autodifensive, ma a un vero e proprio dilemma del nemico.



La colpevolezza è un dato già accertato dalle indagini unilateralmente condotte dalla polizia giudiziaria sotto il controllo sempre più lasco del pubblico ministero, mentre il giudizio serve solo per dare soddisfazione alla eventuale pretesa vendicativa della vittima e per instradare l'accusato verso una giusta punizione, condizionata dalle sue scelte processuali che, più saranno arrendevoli, più gli garantiranno un trattamento di favore.

Si delinea, in tal modo, il dilemma del nemico chiamato a scegliere fra la desistenza premiata o la resistenza punita. Il processo nelle forme dibattimentali diviene il luogo della rinuncia a una premialità esasperata e di un rischio penale la cui concretezza è direttamente proporzionale alle limitazioni imposte all'oralità, al contraddittorio, all'immediatezza. La "soave inquisizione" processuale, citando Tullio Padovani, è perfettamente speculare a quella sostanziale delineata dalla legislazione sul pentitismo. Collaborazione processuale e collaborazione probatoria si fondano su un minimo comun denominatore. Non è difficile comprendere come in questo contesto di irresistibili incentivi alla cooperazione, l'autodifesa, intesa come forma di opposizione all'accusa, trovi spazi sempre più angusti, ma soprattutto richieda per il suo esercizio il pagamento anticipato di un prezzo sotto forma di rinuncia ai ponti d'oro garantiti al nemico che fugge. L'imputato che si difende è nemico dell'efficienza, così come l'imputato pericoloso, ad esempio il mafioso (rectius, l'accusato di essere mafioso), è il nemico da combattere con ogni mezzo processuale. Il processo penale del nemico è infatti una realtà normativa preesistente alla riforma Cartabia e ben sedimentata nei modelli processuali differenziati, nati nella prima stagione di vigenza dell'attuale codice di procedura penale. Costituzione, laddove diritti e garanzie sono riconosciuti indistintamente a ogni imputato e non possono essere sospesi in ragione di uno stato di emergenza permanente, la forza espansiva del processo per tipo d'autore ha ben presto rotto gli argini della presunta eccezionalità, diffondendosi come una metastasi nel corpo codice di procedura penale. Il processo "ai mafiosi" è così diventato l'archetipo e, al tempo stesso, il paradigma deviante per altre categorie di presunti criminali, dai sex offenders fino agli autori di violenze domestiche, passando per tipologie stravaganti come i delinquenti informatici. Tuttavia, è la riforma Cartabia ad aver imposto la procedura penale del nemico come modello ideologico-culturale universale, declinandola in forme probabilmente meno sfacciate rispetto ai binari differenziati, ma, proprio in ragione del volto apparentemente suadente, ancor più insidiose. Se finora il processo penale del nemico era pensato come rozzo strumento punitivo in chiave special preventiva, con la riforma efficientista si è registrato un raffinato salto di qualità, il

nemico non è più l'imputato pericoloso in ragione del reato che gli viene ascritto, ma l'imputato che si difende è di per sé un pericolo per l'efficienza processuale e va quindi trattato come nemico.
La procedura penale del nemico, inteso, a questo punto, come l'imputato in quanto tale, alla cui posizione viene indebitamente assimilata quella del difensore suo complice processuale, ha portato a pieno compimento il disegno eversivo del processo accusatorio, un progetto di lontana ascendenza, coltivato già all'indomani dell'entrata in vigore del codice del 1989 quando si lamentava l'inefficacia della nuova disciplina nel contrasto dei fenomeni criminali. Qualcuno forse lo ha dimenticato, ma uno dei padri della riforma, Gian Domenico Pisapia, fu costretto a difendere il neonato codice dall'accusa di garantismo [sic!] e di essere strumento inidoneo a combattere la criminalità organizzata, ricordando "che il problema del cosiddetto 'garantismo', inteso come ostacolo alla lotta alla criminalità, è un falso problema … il codice di procedura penale non può che essere, per definizione, garantista, se tale espressione si intenda nel suo corretto senso: perché il processo penale è, per sua stessa natura, un complesso di garanzie".
Il modello del processo del nemico, prima per tipo di imputato poi per status generalizzato, è la negazione della stessa funzione conoscitiva imposta dalla presunzione d'innocenza.
Si dà per scontato che certi imputati siano pericolosi per il semplice fatto di essere accusati dal pubblico ministero di reati che destano allarme sociale, a prescindere da ogni serio accertamento in ordine alla fondatezza dell'accusa. Il nemico è quindi ritenuto tale sulla base di un'inaccettabile presunzione di colpevolezza e di pericolosità, da cui discendono conseguenze necessitate: deve essere punito anticipatamente mediante l'applicazione pressoché obbligatoria della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma 3, c.p.p., magari aggravata ai sensi dell'art. 41-bis ord. penit.), non gli è riconosciuto il pieno diritto alla prova (art. 190-bis c.p.p.), viene giudicato sulla base di sentenze emesse in altri processi (art. 238-bis c.p.p.), può essere intercettato pressoché ad libitum (art. 13, D.L. 13 maggio 1991, n. 152), non ha il diritto di essere presente alle udienze del suo processo (art. 146-bis norme att. c.p.p.), potendo solo collegarsi dalla postazione remota in carcere, non ha alcuna tutela per la durata irragionevole del suo processo, subendo termini di prescrizione eccessivamente dilatati e del tutto irrealistici (limitati solo dalla durata delle misure coercitive), non compensati nemmeno dall'improcedibilità cronologica. Alle condizioni di minorata difesa si accompagna poi l'esclusione dalla gran parte della premialità processuale, mentre la collaborazione probatoria rimane la condizione unica per accedere a possibili mitigazioni del trattamento sanzionatorio.
La procedura penale per tipo di imputato, introdotta senza particolari resistenze nei primi anni di vita del codice, ha trovato, come detto, terreno fertile per espandersi nelle direzioni più disparate, incidendo sul versante culturale prima che normativo, preparando il terreno per la generalizzata diffidenza verso la difesa che anima la più recente riforma efficientista. La parabola del processo d'eccezione a carico dei presunti mafiosi dovrebbe far riflettere sul fatto che ogni cedimento in ordine a regole e principi di garanzia è destinato prima o poi a divenire il modello per ulteriori riforme dello stesso segno. Appare francamente incontestabile che la procedura penale del nemico rivesta un fascino perverso, assecondi le pulsioni giustizialiste dell'opinione pubblica, semplifichi attività complesse, come l'accertamento di colpevolezza nel contraddittorio fra le parti, che richiedono tempi ragionevolmente lunghi, fornisca, in ultima analisi, una pronta risposta al crimine, eliminando l'unico ostacolo alla pena, il processo.
Questo riduzionismo processuale va combattuto, in primo luogo, sul piano ideologico, anche con apparenti provocazioni, come quella di contrapporre alla tensione efficientista del processo breve il principio, questo sì saldamente costituzionale, di ragionevole lentezza del processo (slow trial), imposto dall'esigenza di garantire una difesa effettiva, anche nei gradi di impugnazione. L'imperante retorica efficientista ha sempre invocato la ragionevole durata del processo alla stregua di un taumaturgico principio da cui trarre l'unico possibile corollario costituito dall'abbreviazione dei tempi, a discapito delle garanzie. Si tratta di un voluto e strumentale fraintendimento, necessario per fornire apparente copertura costituzionale alla procedura penale del nemico nell'ottica di un indebito bilanciamento di valori che vede prevalere la contrazione di tempi e garanzie sul diritto tiranno e inviolabile di difesa. Il principio costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.), se rettamente inteso, implica, invece, che l'accertamento duri tutto il tempo ragionevolmente necessario per la piena attuazione del "giusto processo", con la conseguenza che bisognerebbe sempre avere l'accortezza, anche linguistica, di parlare di ragionevole durata del giusto processo, coniugando soggetto e predicato, dando così risalto al fatto che il principio si inserisce in un contesto ben preciso, quello delineato dell'intero art. 111 Cost. Nel contesto garantista del giusto processo la legge assicura che "ogni accusato disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa" (art. 111, comma 3, Cost.), previsione da cui si può agevolmente trarre il corollario della ragionevole "lentezza" del processo, in funzione delle esigenze difensive. Se si vuole, davvero, aprire una seria stagione di riforme garantiste bisogna prima avere l'accortezza di destrutturare i presupposti ideologici della procedura penale del nemico, tanto sul versante del doppio binario quanto su quello dell'efficientismo. Prospettive diverse, ma, come detto, accomunate da una smaccata idiosincrasia per il diritto di difesa e la presunzione d'innocenza.

L'ILLUSIONE PENALISTICA DELLA LEGGE CARTABIA

prof. avv. Giovanni Maria Flora

Il presente scritto è il frutto dello scambio d'idee avuto con il Prof. Luigi Stortoni in vista del Convegno organizzato dal Centro Studi Aldo Marongiu dell'UCPI, tenutosi a Bologna il 27 Settembre 2024, dal titolo: "La minorata difesa ai tempi della Cartabia". del Prof. Avv. Giovanni Maria Flora, Direttivo del Centro studi Aldo Marongiu dell'UCPI e Socio onorario della Camera Penale di Cosenza

L'approvazione della Legge Cartabia sembrava avere segnato un punto di svolta rispetto alla concezione carcerocentrica del diritto penale fino ad allora imperante. I Governi "giallo verdi" e "giallo rossi" si sono infatti segnalati, in cruda ed estrema sintesi, per la proliferazione delle fattispecie penali, per l'inasprimento delle pene, soprattutto dei minimi edittali, per l'inserimento nel girone infernale dei condannati esclusi dalle misure alternative e dai c.d. benefici penitenziari anche degli autori di reati del tutto eterogenei rispetto a quelli di criminalità organizzata: il trionfo del diritto penale totale carcerarocentrico. Il cui emblema può essere rappresentato dal blocco della prescrizione. L'apertura a sanzioni "sostitutive" della pena detentiva, irrogabili già in fase di cognizione, l'allargamento dei confini della sospensione con messa alla prova, la previsione dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, l'ampliamento delle ipotesi di perseguibilità a querela potevano certo essere visti come segnali di una inversione di tendenza. Perfino la timida apertura alla giustizia riparativa, ancorché confezionata con tessuto urticante rispetto alla presunzione di innocenza, poteva indurre ad un cauto ottimismo. Certo aveva negativamente colpito la mancanza dell'affidamento in prova fra le sanzioni sostitutive immediatamente concedibili dal Giudice della cognizione. Ma, guardata nel suo complesso, in connessione con le disposizioni di natura processuale, la maschera soave della riforma Cartabia disvela il suo retrostante cinico volto. Se, poi, si pensa che nulla s'è previsto in materia di ordinamento penitenziario, rinnegando i risultati degli "Stati Generali"; che non si è avuto il coraggio di prevedere, come sempre si fa quando si prospettano vere riforme di sistema in campo penale, né un provvedimento di amnistia, indispensabile per alleggerire il carico di Tribunali e Corti e

"ricominciare da capo" né un provvedimento di indulto, oggi più che mai necessario per eliminare quel sovraffollamento che rende il carcere, già di per sé disumano, terreno di coltura dove si consuma il dramma dei suicidi ormai di frequenza tale da gridare scandalo davanti a Dio e agli uomini. E pur se amnistia e indulto - ingiustamente demonizzati - sono istituti espressamente previsti dalla Costituzione; allora forse si capisce di più. Tutte le disposizioni che, almeno all'inizio, ci avevano così favorevolmente colpito disvelano la loro vera natura. Esse assolvono una funzione meramente deflattiva efficientistica, ma non tanto per alleggerire il carico dei processi, bensì perché, in realtà, si vuole far comprendere che non conviene fare il processo nella sua forma dibattimentale, che dovrebbe essere, invece, quella più garantita. Da sempre si dice che già il processo è una pena; oggi si può dire molto di più: è la prospettiva di affrontare il "processo ordinario", il dibattimento, ad assolvere la funzione di prevenzione generale mediante intimidazione, un processo dove le garanzie del contraddittorio, per di più davanti ad un Giudice che, per definizione ordinamentale, terzo non è; dove oralità e immediatezza sono una chimera, dove le impugnazioni sono una corsa ad ostacoli e l'avvocato è un ospite sgradito quando non un convitato di pietra, dove l'appello non è un secondo grado di giudizio di merito (e nonostante ciò consente il ribaltamento di una buona percentuale di condanne di primo grado) e dove il ricorso per cassazione è ad altissimo rischio di inammissibilità. Non si dimentichi che l'alta percentuale delle riforme in appello dimostra come è in quella – solitamente più serena - sede che si fa sovente "giustizia" e che "sfavorirlo" vuol dire "favorire" quell'alta percentuale di "ingiustizie". Senza contare che non v'è comunque una ragionevole possibilità di previsione dell'esito, in presenza di norme incriminatrici già di per sé poco determinate e comunque interpretate, ricorrendo a piene mani alla analogia in malam partem, o costruite in modo da rendere quasi impossibile la difesa (si pensi alla fittizia intestazione di beni, al riciclaggio, all'auto-riciclaggio) o poste a tutela di vittime "particolarmente vulnerabili", (i nuovi eroi contemporanei per dirla con Vittorio Manes), dove la "parola della vittima" assurge a rango di prova ben difficilmente confutabile. In definitiva allora non è tanto la paura della pena che finisce per spingere a sfruttare le occasioni di uscita celere dal processo, ma la stessa prospettiva di affrontare il dibattimento che dovrebbe essere, invece, il luogo dove l'imputato è più garantito, ma dove oggi ad essere garantita è solo la vittima. Insomma, il messaggio che arriva agli avvocati penalisti sembra essere questo. "Caro Avvocato, Ti abbiamo offerto un vasto ventaglio di possibilità di "uscita dal processo", sfruttabili anche senza andare a dibattimento. Cerca di indirizzare il Tuo assistito verso queste comode via di fuga dal processo. Se proprio vuoi fare il dibattimento scordati che quella fase sia ispirata ai principi di oralità e immediatezza. Vuoi fare appello? Tanto, perché, se hai optato per il giudizio abbreviato, rinunciare alla riduzione di un sesto della pena? Ad ogni buon conto, ti avviso che per te sarà come correre i "tremila siepi". Sei sicuro di riuscire a non inciampare in qualche ostacolo disseminato lungo il percorso? Sai che se sbagli portale l'appello è inammissibile? Sai che se non confezioni l'atto secondo rigide regole informatiche predefinite l'impugnazione è inammissibile? E hai presenti le trappole che nasconde la necessità di munirti del mandato specifico. Vuoi fare ricorso per cassazione? Sei sicuro? Guarda che anche quel percorso è disseminato delle stesse insidie, ben difficilmente potrai esporre oralmente le tue difese nella totale indifferenza del collegio, ed alla fine è molto probabile che il tuo ricorso sia dichiarato inammissibile".

Di fronte a questo quadro, certo impietoso, ma - credo - realistico, la reazione dell'Avvocatura (con la speranza che vi si affianchi anche l'"Accademia") non può che essere durissima.

La riforma in senso accusatorio del processo, ricominciando da zero, è ineludibile; le riformette che si sono susseguite negli anni, a partire dalle note sentenze della Corte Costituzionale degli anni 90 che hanno distrutto la riforma Vassalli, hanno fatto dell'attuale processo un vero è proprio monstrum che stritola gli esseri umani in un tritacarne orrendo. A cominciare dall'abnorme durata delle indagini preliminari dove, a spese dei cittadini, si raccolgono montagne di carte, migliaia di file audio, copie forensi di tutti i dispositivi trovati, finanche degli Ipad dei bambini, poi riversate, come in una discarica, sul tavolo del Giudice e soffocando inevitabilmente i diritti della difesa.

Riforma del processo e riforma del diritto penale sostanziale devono andare di pari passo.

Anche la rifondazione della parte generale, della parte speciale e del sistema sanzionatorio sono altrettanto ineludibili. Come diceva Marcello Gallo, l'art. 25, comma secondo della Costituzione deve essere letto in connessione con l'art. 111: " Nessuno può essere punito se non forza di una legge (tassativa) che sia entrata in vigore prima del fatto commesso e all'esito di un giusto processo."

Ma si tratta - mi si dirà - di un impegno a lunga scadenza. La tutela dei diritti non può aspettare. E allora intanto cominciamo a proporre il testo di un decreto-legge che contenga i provvedimenti urgentissimi di amnistia e indulto. Cominciamo a riprendere le conclusioni degli Stati generali dell'esecuzione; cominciamo ad escludere dal girone infernale del "4-bis" gli autori di reati diversi da quelli di criminalità organizzata; cominciamo ad inserire nella parte generale i principi di offensività e personalità della responsabilità penale con clausole generali che vietino la punizione di fatti non concretamente offensivi o non commessi almeno con colpa; cominciamo a riscrivere il sistema dei delitti contro la P.A., dei delitti sessuali e dei delitti a tutela dell'ambiente, forse i più bisognosi di un urgente intervento razionalizzatore. Già avremo fatto molto anche se ancora non abbastanza.





Ciao Nino

(in)Giustizia - Parola alla Difesa

Periodico trimestrale edito dalla
Camera Penale di Cosenza
"Avvocato Fausto Gullo"

Direttore Responsabile: Antonio Sanvito

Comitato Scientifico di Redazione:
Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Cosenza - Alessandra Adamo, Valentina Spizzirri, Domenico Caputo, Angelo Nicotera, Pietro Sammarco, Sergio Sangiovanni, Francesco Santelli, Gabriele Posteraro, Roberto Le Pera

Direzione, redazione e stampa

Piazza F. e L. Gullo, c/o il Tribunale di Cosenza

Recapiti telefonici:
0984 21 031 - 331 22 33 522

E-mail:
ingiustiziacamerapenalecosenza@gmail.com

Registrazione e protocollo

Registrazione
Tribunale di Cosenza, prot. n. 3
del 2 ottobre 2024
Stampato in proprio nel mese di dicembre 2024, con la realizzazione grafica della Eliografia Sirangelo